

COMUNE
DI
MARCIANO DELLA CHIANA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE VERDI PUBBLICHE”:**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.06.2021
Efficace dal 01.08.2020

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha come obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei giardini pubblici e aree verdi comunali, al fine di promuovere la fruizione da parte della collettività, nel rispetto dei beni che vi si trovano.

ARTICOLO 2 – GIARDINI PUBBLICI E AREE VERDI

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento le aree a verde pubblico di proprietà comunale o, comunque, a disposizione dell'Amministrazione comunale, quali:
 - a - giardini pubblici;

- b - aree verdi pubbliche, sia attrezzate sia non attrezzate per il gioco individuate dall'Amministrazione comunale

ARTICOLO 3– DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 2, i manufatti su di esse esistenti e ad osservare le indicazioni riportate negli appositi cartelli posti all'ingresso di ogni area, nonché ad osservare le norme di comportamento e le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde e di quell'addetto alla vigilanza.
2. Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

ARTICOLO 4 - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

- 1.. Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo. E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.
2. Dopo le ore 23,00 fino alle ore 8.00 e nell'intervallo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate se non ascoltate in cuffia.
3. Nei giardini e aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico, evitando altresì comportamenti che possono offendere la sensibilità delle altre persone e che non siano consoni ad un'utenza di minori o in contrasto con disposizioni di legge.

ARTICOLO 5 – ATTIVITA' CONSENTITE

1. I giardini e le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascun luogo.
2. Sono consentite attività di gioco libero, in aree defilate, nel rispetto dell'ambiente e degli altri frequentatori che comunque conservano priorità di utilizzo.
3. Il gioco del calcio è permesso esclusivamente nelle aree verdi individuate mentre è vietato nei giardini pubblici.
4. I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia e sono tenuti al risarcimento dei danni causati.
5. Nei giardini ed aree pubbliche è consentito l'accesso:
 - a - ai soli pedoni
 - b - ai bambini al di sotto degli otto anni, sempre accompagnati da persone adulte, anche con automobili a pedale, tricili o biciclette.
 - c - alle carrozzine e passeggini per bambini e deambulatori o ausili per anziani e le motocarrozze per il trasporto dei disabili.
 - d - ai cani solo se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, sotto la sorveglianza di chi ne ha la responsabilità. I proprietari di animali sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti (palette e sacchetti) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo all'immediata rimozione e pulizia dei luoghi. In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere..
 - d- ai mezzi di sorveglianza e di soccorso, ai mezzi di servizio per lavori di manutenzione o ai mezzi di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

ARTICOLO 6 – DIVIETI

1. Il comportamento che il pubblico dovrà tenere nei giardini pubblici e nelle aree verdi comunali, dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente evitando di recare disturbo in qualsiasi modo alla quiete delle persone che intendono beneficiare della particolari condizioni ambientali offerte dai giardini pubblici e aree verdi comunali.
2. In particolare è vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
3. L'ingresso nei giardini pubblici e aree verdi è vietato ai venditori ambulanti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
4. E' vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili. E' altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'amministrazione per scopi ludici, ricreativi o servizio.
5. E' vietato imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le costruzioni.
6. E' vietato soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici.
7. E' vietato consumare bevande alcoliche o superalcoliche, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione.
8. E' vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli. Sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, con le prescrizioni dell'ufficio competente in merito.
9. **Nei giardini pubblici è vietato il gioco del calcio; è consentito di giocare con la palla ai bambini di età inferiore ad anni sei.**
10. E' vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde pubblico, o dislocarvi oggetti pericolosi per l'incolumità delle persone.
11. E' vietato accendere fuochi, gettare fiammiferi, mozziconi di sigarette o altri oggetti che possono provocare incendi.
12. E' vietato gettare o abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico rifiuti di qualsiasi genere.
13. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
14. Le attrezzature per il gioco, installate per i bambini di età inferiore ad anni dodici, non possono essere utilizzate da adulti.
15. E' vietato utilizzare strumenti sonori o musicali ad alto volume o comunque disturbare la quiete pubblica;
16. E' vietato danneggiare, recidere o asportare qualsiasi tipo di essenza vegetale, nonché calpestare aiuole, piante, arbusti o seminati.

Art. 7 - ATTIVITA' PARTICOLARI

1. Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo, nel rispetto del presente regolamento.
2. Gli spettacoli e le manifestazioni sportive, culturali e ricreative sono in genere vietati nelle aree verdi comunali, salvo che gli stessi vengano espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
3. Al fine di consentire all'Amministrazione comunale di esprimere il proprio parere ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, la richiesta di utilizzo delle aree verdi dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 20 giorni prima della data per cui viene richiesta l'autorizzazione.
- 4- A garanzia del corretto ripristino dei luoghi e corretto utilizzo delle aree comunali, il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area ed al versamento di una cauzione.

5- Nel caso di manifestazioni autorizzate si potrà derogare dall'orario di cui all'art. 4, secondo espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E DI SICUREZZA

1. Il controllo sulla osservanza delle presenti disposizioni è affidato agli appartenenti al servizio di Polizia municipale nonche' a tutte le forze di Polizia previste da leggi e regolamenti. In caso di necessita' i soggetti addetti al controllo, fatta salva la possibilita' della irrogazione di sanzioni, potranno dare prescrizioni ai fruitori dei giardini pubblici e aree verdi sul comportamento da tenere.
2. L'Amministrazione si riserva la facolta' di implementare i sistemi di videosorveglianza per un migliore controllo dei Giardini pubblici e delle Aree verdi comunali.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 ad euro 500,00 di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.
4. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate con ordinanza o regolamenti che contrastino con le norme oggetto del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio on line del Comune successivamente all'avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.